

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126"

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42").

1. Il debito fuori bilancio, complessivamente, pari ad euro 2.203.669,26 derivante dalle sentenze del TAR Campania Sez. III n.286 del 20.1.2012 e n. 2334 del 20.4.2014, è riconosciuto legittimo come da Allegato A ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera f), della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), per il tramite del Commissario ad acta, nominato con ordinanza TAR Campania sez. III- Napoli, n. 6711/14, giusta deliberazione n. 1 del 28/7/2015. Il debito fuori bilancio è

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

riassunto e descritto nell'allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria. La variazione di bilancio viene effettuata mediante prelievo in termini di competenza e di cassa della somma di euro 2.203.669,26, a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 01 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento della Missione 10 Programma 02 Titolo 1 limitatamente alla sorta capitale oltre gli oneri da contenzioso.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A

AL DISEGNO DI LEGGE

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014 N. 126”

ART. 1 COMMA 1

Delibera N. 1 DEL 28/7/2015		
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO Sentenza Tar della Campania n. 286/2012 e n. 2334/2014.		
BENEFICIARI	CAUSALE	TOTALE
COMUNE DI NAPOLI	SORTA CAPITALE	EURO 2.196.744,26
COMUNE DI NAPOLI	SPESE LEGALI	EURO 1.500,00
COMMISSARIO AD ACTA	COMPENSO	EURO 5.000,00
IRAP		EURO 425,00
TOTALE		EURO 2.203.669,26

ff

SPESE

DENOMINAZIONE					VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato		
Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato				
					in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione			
10	02	1	110	719	Servizi di tpl - Oneri derivanti da sentenze scaturite da contenziosi in materia di trasporto pubblico locale.										
10	02	1	103	721	Servizi di tpl - Oneri derivanti da sentenze scaturite da contenziosi in materia di trasporto pubblico locale - Spese legali							2.196.744,26			
10	02	1	103	723	Servizi di tpl - Sentenze scaturite da contenzioso - Compensi a Commissari ad Acta							1.500,00			
10	02	1	102	725	Servizi di tpl - Sentenze scaturite da contenzioso - Oneri rap per Commissari ad Acta							5.000,00			
Totale Titolo 1 del Programma 02					0,00	0,00	2.203.669,26	0,00	0,00	2.203.669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 10					0,00	0,00	2.203.669,26	0,00	0,00	2.203.669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	1	110	1010		FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7).										
Totale Titolo 1 del Programma 01					0,00	0,00	0,00	2.203.669,26			2.203.669,26				
Totale Missione 20					0,00	0,00	0,00	2.203.669,26			2.203.669,26			0,00	
Totale Spese					0,00	0,00	2.203.669,26	2.203.669,26			2.203.669,26			0,00	

[Handwritten signature]

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 53.07.03.00

FASC. n° 286/2012 e n. 2334/2014

La sottoscritta D.ssa Agnese IARDINO – Commissario ad acta - per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: COMUNE DI NAPOLI

Oggetto della spesa: Contributo per i servizi di TPL – II semestre 2010

Tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza TAR Campania Sez. III – Sez. di Napoli n. 286/2012 e 2334/14



Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il TAR Campania III sez. di Napoli - con la sentenza n. 286/2012 ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Napoli c/ la Regione Campania, nei confronti di A.N.M. s.p.a. per il taglio delle risorse, al Comune di Napoli, per l' anno 2010, nella misura del 12% annuo, al contributo storico - per i servizi di TPL – operato interamente sulle somme da trasferire nel II° semestre 2010 di cui alle delibere di Giunta n. 621 e 960 del 2010 e ciò al fine di farlo valere – retroattivamente - anche sul I semestre 2010 e con la sentenza n. 2334/2014 ha sancito l'illegittimità del descritto “modus operandi” della Regione Campania in quanto il taglio delle risorse da trasferire al Comune di Napoli avrebbe dovuto mantenersi entro i limiti del 6% - sul II semestre 2010-, con conseguente declaratoria di nullità del d.d. n. 112/2013, richiedendo la nomina del commissario ad acta.

Estremi del documento comprovante il credito:

Sentenze del Tar Campania III sez. di Napoli n. 286/12 e 2334 /2014

Epoca della prestazione: anno 2010

IMPORTO CONTRIBUTO SERVIZI TPL II SEMESTRE 2010	euro	2.196.744,26
SPESE LEGALI	euro	1.500,00
COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA	euro	5.000,00
ONERI IRAP PER COMMISSARIO AD ACTA	euro	425,00
TOTALE DEBITO	euro	2.203.669,26

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati.

ATTESTA

- a) tale spesa viene inclusa fra i debiti fuori bilancio perché trattasi di debito certo, liquido ed esigibile non previsto in bilancio;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

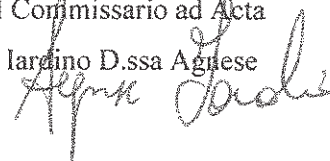
il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 73 del Decreto Leg.vo n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, per l'importo complessivo di
€ 2.203.669,26 (duemilioniduecentotremilaseicentosessantasei/26).

Alla presente si allega la seguente documentazione :

1. copia della Sentenza del TAR Campania n. 286/2012;
2. Decreto Dirigenziale 112/2013;
3. copia Sentenza del TAR Campania n. 2334/2014;
4. copia dell' Ordinanza Collegiale n. 6711/2014;

Napoli, 28 luglio 2015

Il Commissario ad Acta
Iardino D.ssa Agnese





Giunta Regionale della Campania

Decreto

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
112	17/07/2013	14	2	1

Oggetto:

Ottemperanza alle Sentenze del TAR Campania n. 5178/2011 e n. 286/2012

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 4FC9F68D6FA2D13D6E1FDF132461EFB53D2144CB

Frontespizio Allegato : 773CDD26C1CBEC402A6854ED880C8F0D4EB1EADA

Visto P...
Per Copia conforme
il documento
di



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

COORDINATORE

Avv. Botta Gaetano

DIRIGENTE SETTORE

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
112	17/07/2013	14	2	-	-

Oggetto:

Ottemperanza alle Sentenze del TAR Campania n. 5178/2011 e n. 286/2012

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	

Visto l'Originale
Per Copia Conforme
il Dirigente
2/11

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che l'art. 15 comma 3 della Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 statuisce che la Giunta regionale, fino all'approvazione del piano triennale dei servizi minimi di cui all' articolo 17 della L.r. 3/02 individua, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, l'entità delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di competenza delle province e dei comuni capoluogo ;
- che la DGR 236 del 12 Marzo 2010, in ossequio alle disposizioni normative, ha assicurato ai Comuni Capoluogo e alle Province gli stessi trasferimenti dell'anno precedente come da DGR 569 del 27.03.2009 fino al 30 giugno 2010 riservandosi ogni ulteriore determinazione relativa al secondo semestre all'esito degli atti di programmazione di competenza provinciale e dei Comuni Capoluogo;
- Che con appositi decreti dirigenziali sono stati liquidati ai Comuni Capoluogo gli stessi contributi dell'anno precedente;
- che con successive Delibere n. 621/2010 e 960/2010 sono stati determinati i contributi di esercizio da assegnare ai Comuni Capoluogo per il secondo semestre,
- che con sentenze n. 286/2012 e 5178/2011 il Tar Campania ha annullato le predette Deliberazioni in uno agli atti connessi e conseguenziali, in quanto non risultano ammissibili riduzioni retroattive delle assegnazioni;

RITENUTO:

- che l'annullamento delle Delibere e dei Decreti di liquidazione impone la rideterminazione delle assegnazioni con la conseguente sistemazione delle partite contabili in coerenza con le risultanze di bilancio e nel rispetto della normativa regionale e dei principi richiamati nelle citate sentenze;

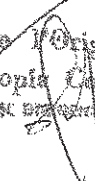
RITENUTO pertanto:

- che il contributo spettante ai Comuni di Napoli e Salerno per il primo semestre 2010, come da Dgr 236/2010, è rispettivamente di Euro 36.612.404,00 e 2.773.115,00 corrispondente all' importo erogato per lo stesso periodo nell'anno precedente;
- che il contributo spettante ai comuni Capoluogo, per il secondo semestre, in base alle precise risultanze della Legge di Bilancio risulta pari alla tabella che segue:

	CONTRIBUTO DAL 01.07.2010 AL 31.12.2010
COMUNE DI AVELLINO	474.479,00
COMUNE DI BENEVENTO	479.933,00
COMUNE DI CASERTA	1.155.520,00
COMUNE DI NAPOLI	32.218.916,00
COMUNE DI SALERNO	2.440.342,00
	36.769.190,00

DATO ATTO :

- che ai predetti Comuni è stato dato preventivo avviso in ordine alla erogazione del primo semestre e alle riduzioni da operare esclusivamente sul secondo semestre senza alcuna incidenza retroattiva;

Visto l'Originale
Per Copia Conforme
di 

VISTO:

- L.r. 3/02;
- L.r. 1/09
- L.r. 3/2010

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

- di ottemperare alle sentenze del Tar Campania n. 5178/2011 e n. 286/2012 e per l'effetto, in coerenza con le risultanze di bilancio e nel rispetto dei principi fissati dalla normativa regionale rideterminare le assegnazioni ai Comuni Capoluogo nella misura prevista dalle Legge di Bilancio come da prospetto che segue:

	CONTRIBUTO DAL 01.07.2010 AL 31.12.2010
COMUNE DI AVELLINO	474.479,00
COMUNE DI BENEVENTO	479.933,00
COMUNE DI CASERTA	1.155.520,00
COMUNE DI NAPOLI	32.218.916,00
COMUNE DI SALERNO	2.440.342,00
	36.769.190,00

di inviare il presente provvedimento al Servizio 01 Settore 02 per gli adempimenti contabili e al BURC per la pubblicazione ;

AVV. GAETANO BOTTA

Visto l'Originale
Per Copia Conforme
IL DIRIGENTE

N. 00286/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06540/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6540 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Romano e Anna Pulcini, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Municipio presso l'Avvocatura Municipale;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lacatena, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia n.85 presso l'Avvocatura Regionale;

A.N.M. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall'avv. Andrea Abbamonte, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Melisurgo n.4;

Metronapoli Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non

costituita in giudizio;

per l'annullamento

- 1.della Delibera n. 621 del 05/08/2010 emessa dalla Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto "Adempimenti amministrativi relativi al trasporto pubblico locale", nella parte in cui rimodula il contributo "storico" corrisposto annualmente (dal 2002) al Comune di Napoli con un abbattimento, per il trimestre luglio/settembre 2010, del 12% rispetto al corrispondente trimestre degli anni precedenti (ricorso principale);
- 2.della Delibera n.236 del 12.03.2010 emessa dalla Giunta Regionale, nel caso in cui la riserva di «ogni ulteriore determinazione all'esito degli atti di programmazione di competenza provinciale e dei comuni capoluogo» sia inteso come presupposto legittimante la successiva D.G.R. Campania .621/2010 (ricorso principale);
- 3.della Delibera n.960 del 31.12.2010 emessa dalla Giunta Regionale, avente ad oggetto "Adempimenti amministrativi relativi al trasporto pubblico locale", nella parte in cui ha ritenuto di «di dover confermare, anche per il bimestre 01.10.2010 – 31.12.2010, il contributo a favore dei Comuni capoluogo, titolari esclusivi delle competenza in materia di TPL» (ricorso per motivi aggiunti)
- 4.di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del Comune ricorrente (ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della A.N.M. Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 15 novembre 2010 e depositato in data 01.12.2010, parte ricorrente esponeva in fatto:

- che la Regione Campania, ai sensi della L.R. n.3/2002 e nell'ambito di un processo di programmazione non ancora concluso, trasferiva al Comune di Napoli, così come agli altri Comuni capoluoghi di provincia e alle Province della Regione, risorse dirette al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, e ciò in esecuzione di specifici obblighi normativi, statuiti dalla normativa nazionale e regionale;
- che la determinazione di dette risorse sarebbe dovuto avvenire nel quadro di un articolato percorso di programmazione (ai sensi dell'art.16 L.R. n.3/2002) che, anche in ragione dei significativi ritardi accumulati dalla Regione nel compimento di atti di propria competenza, non si era ancora concluso;
- che, nell'ambito di detto percorso programmatico, la Regione, in conformità a quanto previsto dall'art.8 del regolamento - adottato, ai sensi dell'art.45 della L.R. n.3/2002, con D.G.R. Campania n.4833/2002 – fino all'anno 2009, aveva provveduto a trasferire al Comune di Napoli risorse «corrispondenti al contributo storico fissato dalla delibera di Giunta Regionale n.6255 del 26.11.2001», contributo determinato per gli anni 2007, 2008 e 2009 in complessivi €73.224.814,90#, dei quali €72.489.376,90# erogati direttamente alle società partecipate dal Comune ed esercenti il servizio (ANM s.p.a. e Metronapoli s.p.a.), giusta delegazione di pagamento formulata dal Sindaco di Napoli ex art. 1,

comma 5, del citato regolamento, e €.735.435,00#, parzialmente trasferiti al Comune di Napoli per la successiva erogazione a favore di Ctp s.p.a.;

-che, con delibera di Giunta Regionale n.236 del 12 marzo 2010, la Regione Campania aveva confermato le risorse storiche anche per il primo semestre 2010, per un importo di €.36.612.404 al fine di «assicurare agli Enti Locali, gli stessi trasferimenti di cui alla D.G.R. n.569 del 27.03.2009 fino al 30 giugno 2010...riservandosi ogni ulteriore determinazione all'esito degli atti di programmazione di competenza provinciale e dei comuni capoluogo»;

-che l'attività di programmazione non si esauriva con l'adozione degli atti di programmazione da parte delle Province e dei Comuni, ma richiedeva altresì che la Giunta Regionale, dopo aver sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adottasse un apposito atto di individuazione della rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini;

-che la deliberazione impugnata faceva espresso riferimento, in proposito all'art.15, comma 3, della citata L.R. n.1/2009 ove si prevede che la Giunta Regionale «fino all'approvazione del piano triennale dei servizi minimi di cui al citato art.17, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, individua l'entità delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di competenza delle province e dei comuni capoluogo»;

-che, con note nn. 5148 del 23.06.2010 e 5626 del 12.07.2010, l'Assessorato alla Mobilità Urbana del Comune di Napoli aveva reso noto alla AGC Trasporti della Regione Campania che era stata avviata la procedura volta alla qualificazione dei servizi minimi nel territorio del Comune di Napoli ex artt. 16 e 17 L.R. Campania n.3/2002, poi confluita nella D.G.C. n.1270 del 23.07.2010, trasmessa con nota

n.4045/2010 e che risulta acquista dalla stessa Regione Campania il 27.07.2010 (quindi, precedentemente all'adozione dell'impugnata D.G.R. n.621/2010);

-che, nelle more, la Giunta Regionale della Campania aveva adottato il decreto dirigenziale n.112 in data 01.07.2010, con il quale, nel provvedere al «trasferimento delle risorse finanziarie relative al 3° bimestre 2010 a favore del Comune di Napoli, non era stata effettuata alcuna decurtazione;

-che, tuttavia, la Giunta Regionale della Campania con la delibera n.621 del 5 agosto 2010 aveva deliberato, per il trimestre luglio/settembre 2010, una riduzione di tale contributo pari ad un abbattimento mensile di €.732.248,00# equivalente al 12% rispetto a quanto corrisposto negli anni precedenti;

-che la decurtazione era stata operata solo a danno dei Comuni capoluoghi di provincia e non anche a danno delle Province.

Tanto premesso, parte ricorrente impugnava gli atti indicati sub 1), 2) e 4) dell'epigrafe, articolando i seguenti motivi in diritto:

I.Violazione degli artt. 97 e 117 Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5,16, 17, 41, 42 e 45 della L.R. n.3/2002, degli artt.8 e 11 del Regolamento (adottato con D.G.R. n.4833/2002) di attuazione del predetto art.45, degli artt. 7, 14, 16 e 20 del D.Lgs. n.422/1997;

II.Illegittimità della delibera di G.R. Campania n.621 del 05.08.2010 per difetto di istruttoria, motivazione carente, contraddittorietà – Violazione del giusto procedimento e del principio di buona fede – Eccesso di potere per illogicità manifesta – Sviamento – Incompetenza.

Con ricorso notificato in data 04.03.2011 e in data 10.03.2011, parte ricorrente impugnava gli atti indicati sub 3) e 4) dell'epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

III. Violazione degli artt. 97 e 117 Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 16, 17, 41, 42 e 45 della L.R. n.3/2002, degli artt. 8 e 11 del Regolamento (adottato con D.G.R. n.4833/2002) di attuazione del predetto art.45, degli artt. 7, 14, 16 e 20 del D.Lgs. n.422/1997;

IV. Illegittimità della delibera di G.R. Campania n.621 del 05.08.2010 per difetto di istruttoria, motivazione carente, contraddittorietà – Violazione del giusto procedimento e del principio di buona fede – Eccesso di potere per illogicità manifesta – Sviamento – Incompetenza. Si costituiva la Regione Campania che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.

Si costituiva l'A.N.M. che aderiva al ricorso.

All'udienza pubblica del 6 ottobre 2011, la causa passava in decisione.

DIRITTO

S'impone la preliminare delibazione di taluni profili di inammissibilità inerenti sia il ricorso principale che i motivi aggiunti proposti.

Il ricorso principale va dichiarato inammissibile limitatamente alla censure mosse avverso la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.621/2010, nella parte in cui, senza indicare alcuna giustificazione circa il diverso trattamento riservato, ha proceduto alla decurtazione nella misura del 6% annuo del contributo 'storico' nei soli riguardi dei Comuni e non anche delle Province, posto che queste ultime, la cui qualità di controinteressate all'impugnazione sotto il profilo testé enunciato non può essere revocata in dubbio, non sono state evocate in giudizio dal ricorrente Comune.

Inammissibile è, altresì, il primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 04.03.2010, lite pendente, alle parti costituite personalmente e, perciò, in violazione della regola di cui all'art.41, comma 2, c.p.a., che richiama l'art.170 c.p.c. (Primo comma: «Dopo la costituzione in

giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito»).

Successivamente la difesa del Comune di Napoli ha provveduto a notificare correttamente il ricorso per motivi aggiunti, avverso la deliberazione n.960/2010, ai procuratori costituiti delle parti (rispettivamente la Regione Campania, l'A.N.M. - Azienda Napoletana Mobilità s.p.a e la Metronapoli s.p.a.).

Venendo al merito della controversia, questa ha ad oggetto, mediante la duplice impugnazione in via principale e per motivi aggiunti, le delibere n. 621 del 5 agosto 2010, impugnata con ricorso introduttivo, e la n. 960 del 30 dicembre 2010 gravata con secondi motivi aggiunti, che hanno "rimodulato", riducendolo nella misura del 12% annuo, rispettivamente, per il terzo e il quarto trimestre dell'anno 2010, i contributi erogati dalla Regione Campania per il trasporto pubblico locale ai Comuni capoluogo.

L'adozione delle delibere indicate si iscrive nel processo di individuazione e programmazione del livello minimo del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) della Regione Campania e nella fase (quasi) conclusiva di questo processo, il cui esito dovrà essere quello, in attuazione della normativa comunitaria, di sostituire al tradizionale sistema, vigente nel nostro ordinamento, dell'affidamento diretto, mediante concessione, del servizio alle diverse imprese di trasporto in relazione alle varie linee di trasporto quello della selezione delle imprese mediante gara pubblica. E' noto, peraltro, che il protrarsi della fase di transizione ha dato luogo alla stipula, anno per anno, in favore delle imprese già affidatarie, dei cd. contratti-ponte, in relazione ai quali è insorto, in ciascuna regione, un notevole contenzioso sul cui ambito anche questo Tribunale si è più volte pronunciato.

Nel caso di specie, come già evidenziato dalla Sezione in un precedente pronuncia (n.5178/2011), entrambe le delibere impugnate si fondano nella sostanza sulle seguenti premesse:

- la violazione del patto di stabilità interno e l'esigenza di conseguire equilibri di bilancio;
- la mancata conclusione del processo di pianificazione dei servizi minimi previsto dagli artt. 16 e ss. della legge regionale n. 3/2002.

La legge regionale da ultima citata, come successivamente modificata dalla l.r. n. 1/2009, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale (regolamento n. 1191/69/CEE, n.1893/91/CEE, d.lg. n. 422/1997) definisce i servizi minimi quali quelli «qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale» e diretti «a garantire anche le linee di trasporto a domanda debole». Per l'indicazione dei servizi minimi, l'art. 16 e ss. della legge regionale prevede un articolato processo di pianificazione che vede coinvolte le Province e i Comuni capoluogo e che culmina con l'atto della Giunta regionale che individua «la rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità all'art. 16, comma 1 del d.lg. n. 422/1997».

Come già innanzi precisato, il quadro normativo così delineato si iscrive nell'ambito delle disposizioni comunitarie che hanno sollecitato gli Stati membri, da una parte, a scegliere con procedure a evidenza pubblica le imprese incaricate di espletare il servizio pubblico di trasporto locale, dall'altra, a far emergere chiaramente quali siano le linee di trasporto che devono essere sostenute con risorse pubbliche. A tale proposito l'indicato regolamento comunitario definisce quali «obblighi di servizio

pubblico quelli che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni». In altri termini, l'intervento pubblico, nella specie regionale, deve essere volto, pena l'illegittima distorsione della concorrenza, a sostenere solo l'offerta di quei servizi che il mercato non sarebbe in grado di garantire perché economicamente non convenienti.

E' perciò fondamentale la ricognizione delle tratte di trasporto (o delle condizioni di prestazione del servizio), che non risultano produttive di per l'iniziativa privata e, che, quindi, necessitano della contribuzione pubblica. Nella terminologia del regolamento comunitario ci si riferisce alla individuazione da parte degli Stati membri degli obblighi di servizio pubblico che, se imposti alle imprese private di trasporto, richiedono una corrispondente compensazione economica.

Deve risultare chiaro, anche ai fini della decisione della presente controversia, come la normativa comunitaria e nazionale, eliminato il rischio di erogare contributi pubblici per linee di trasporto che comunque sarebbero offerte dal mercato, lasci alle scelte di politica pubblica in che misura soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini. Il livello minimo di servizi da assicurare, si traduce in una decisione di politica economica sulle risorse finanziarie da destinare ai vari settori di intervento pubblico (sanità, sicurezza, assistenza ecc.) in un quadro determinato di finanza pubblica, ossia con risorse, che, nel lessico economico-finanziario si definiscono «finite».

Non a caso la legge regionale, nel disciplinare il processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico locale, prevede come primo passaggio della programmazione che la Regione indichi nelle linee direttive l'ammontare complessivo delle risorse

regionali attribuibili agli obblighi di servizio pubblico. Più esplicito ancora l'art. 15 della l.r. n. 1/2009 che, al comma 3, stabilisce che «la Giunta regionale, fino all'approvazione del piano triennale dei servizi minimi di cui all'art. 17 della legge regionale n. 3/2002, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, individua l'entità delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di competenza delle province e dei comuni capoluogo». Lo stesso art. 15 ha poi modificato il comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 3/2002, stabilendo che i servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio della Regione siano individuati «entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale».

Ciò posto e ribadita la natura tutta di politica pubblica della scelta di definire i servizi minimi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili (inevitabilmente limitate), alla Regione non può essere consentito di intervenire retroattivamente sul finanziamento di prestazioni già rese. A tale proposito la delibera n. 236 del 12 marzo 2010 ha espressamente assicurato ai Comuni capoluogo e alle Province «gli stessi trasferimenti di cui alla D.G.R. n. 569 del 27.3.2009, fino al 30 giugno 2010 «riservandosi ogni ulteriore determinazione all'esito degli atti di programmazione di competenza provinciale e dei Comuni capoluogo».

Come fondatamente dedotto dal Comune ricorrente, la decurtazione dei contributi operata con le delibere impugnate per il terzo e il quarto trimestre del 2010 ha una incidenza anche sui primi due trimestri del 2010. Segnatamente, la rimodulazione dei contributi è stata operata nella misura del 6% su base annua. Ciò significa che i trasferimenti per il secondo semestre del 2010 sono stati ridotti del 12 % in modo da “scontare” anche il taglio del 6% per il primo semestre del 2010. La Regione, dunque, venendo meno a quanto deciso con la delibera n.

236/2010, la quale garantiva il contributo definito su base storica per lo meno fino al 30 giugno 2010, ha illegittimamente applicato il taglio del 6% anche per il periodo 1° gennaio 2010 – 30 giugno 2010. Evidente l'illegittimità di tale determinazione, dall'efficacia retroattiva, su prestazioni di servizio già rese e a fronte delle quali si radicava l'affidamento del Comune a vedersi assicurati i contributi almeno fino al 30 giugno 2010.

Nessun affidamento alla conservazione del contributo storico poteva invece sussistere relativamente al secondo semestre del 2010. La più volte citata delibera n. 236/2010 (come osserva la difesa regionale, non tempestivamente impugnata dal Comune) faceva espressa riserva di rimodulare i contributi per il secondo semestre 2010 in esito al processo di programmazione dei servizi minimi. A tale riguardo non vale invocare la presenza di rapporti contrattuali in essere (i già ricordati c.d. contratti ponte, nei quali è subentrato il Comune al posto della Regione e rinnovati di anno in anno con le vecchie imprese concessionarie dei servizi pubblici di trasporto locale). Nello stabilire le clausole negoziali, il Comune non può non aver tenuto conto della normativa (comunitaria, nazionale e regionale) che, come si è visto, condiziona l'entità dei contributi disponibili per i Comuni e, dunque, per le imprese, a varie scelte e contingenze (in particolare, lo stato delle finanze pubbliche e l'esito del complesso procedimento di programmazione teso all'individuazione dei servizi minimi da sostenere con risorse pubbliche). L'eventuale assenza in tal senso di clausole di flessibilità all'interno dei contratti ponte non può, dunque, essere fatta valere nei confronti dell'amministrazione regionale.

Come pure la dedotta circostanza di aver inviato alla Regione il programma triennale di trasporto pubblico locale di propria

competenza, non dà automaticamente al Comune di Napoli il diritto a vedersi riconosciuto il potenziamento dei servizi minimi ivi indicato o a vedersi quantomeno confermata l'entità dei servizi minimi assolti negli anni precedenti.

La proposta del Comune si iscrive, infatti, all'interno del complesso processo di programmazione che culmina con l'individuazione da parte della Regione della rete dei servizi minimi da garantire nell'intero territorio regionale. Per tale motivo, l'eventuale richiesta comunale deve inevitabilmente essere vagliata e raccordarsi con le analoghe proposte avanzate da tutti gli altri enti territoriali coinvolti e, in particolare, con quella della Provincia di Napoli.

In altri termini, la Regione può e deve indicare la rete di trasporto pubblico locale solo al termine del procedimento, ossia, dopo aver acquisito un quadro, che si completa attraverso gli atti di programmazione inviati da tutti i Comuni capoluogo e le Province coinvolti (pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale n. 3/2002 agli artt. 8 e 17). L'inadempimento di quasi tutti e gli enti locali interessati è inevitabilmente ricaduto sul Comune di Napoli, non consentendo alla Regione in questa fase di chiudere il processo di programmazione.

La necessità di operare sull'entità del contributo storico per il secondo semestre 2010 è, comunque, sorta per effetto delle limitate risorse finanziarie a disposizione dell'amministrazione. L'art. 15, comma 3 della legge regionale n. 1/2009 demanda alla Giunta regionale il compito, fino all'approvazione del piano triennale dei servizi minimi di cui all'art. 17 della legge n. 3/2002, entro 30 gg. dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione (termine evidentemente di natura ordinatoria) di individuare l'entità delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi

minimi di competenza delle Province e dei Comuni capoluogo. In proposito la delibera di Giunta regionale n. 501 dell'11 giugno 2010 (anch'essa non tempestivamente impugnata) ha preso atto del mancato rispetto da parte della Regione Campania del patto di stabilità interno per l'anno 2009 e della necessità di contenere le spese di parte corrente (tra le quali rientra indubbiamente il trasporto pubblico locale). La violazione di detto patto e la mancata conclusione del procedimento di programmazione (cfr. D.G.R. n. 236/2010) sono state poste a base delle delibere gravate recanti il taglio dei contributi ai Comuni capoluogo.

La mancata tempestiva impugnazione delle delibere presupposte a quelle gravate (in particolare la n. 236 e la n. 501 del 2010) non si traduce, contrariamente a quanto eccepito dalla Regione Campania, in un motivo di inammissibilità del presente gravame. Il Comune di Napoli, come si è ampiamente detto, se non può dolersi in astratto della rimodulazione dei contributi per il secondo semestre del 2010 (preannunciato in qualche modo dalle precedenti delibere) ben può contestarne in concreto le modalità applicative. Ciò vale sicuramente per il taglio inaspettato e retroattivo operato con le delibere impugnite sul primo semestre del 2010, ma anche, per come è stato attuato a valere sul secondo semestre del 2010. In questo senso non può sostenersi che la lesività della riduzione dei contributi fosse direttamente e immediatamente percepibile dai provvedimenti presupposti rimasti inoppugnati.

Per tutte le ragioni sopra esposte, di carattere assorbente, i provvedimenti impugnati vanno caducati.

La complessità delle questioni esaminate e decise giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 4 marzo 2011;

b)dichiara il ricorso principale in parte inammissibile nei sensi di cui in parte motiva;

c)accoglie, per la restante parte, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10 marzo 2011 e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;

d)compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 02334/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03018/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Dardo e Gabriele Romano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Palazzo S. Giacomo presso l' Avvocatura Municipale;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lacatena, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.85 presso l' Avvocatura Regionale;

nei confronti di

A.N.M. Spa (Azienda Napoletana Mobilità), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

per l'ottemperanza alla sentenza del tar campania, napoli, sez.

iii, del 20 gennaio 2012 n.286, passata in cosa giudicata e

notificata in formula esecutiva in data 4 marzo 2013

e

per l'accertamento della nullità e/o per l'annullamento

1.del Decreto Dirigenziale n.112 del 17 luglio 2013 dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania;

2.di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché

“per l'accertamento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 20-21 giugno 2013 e depositato in data

28 giugno 2013, parte ricorrente instava per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione del 20 gennaio 2012 n.286, passata in cosa giudicata per mancata proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, con la quale in accoglimento parziale del gravame proposto - dichiarato per altri profili inammissibile - erano state annullate le deliberazioni della Giunta Regionale della Campania nn.621/2010, 236/2010 e 960/2010, aventi ad oggetto adempimenti amministrativi e determinazioni in tema di trasporto pubblico locale.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 ottobre 2013 e depositato in data 5 novembre 2013 , parte ricorrente impugnava il Decreto Dirigenziale dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania n. 112 del 17 luglio 2013, con il quale al fine "ottemperare alle sentenze n.5178/12 e 286/2012", veniva disposta la seguente assegnazione di somme, a titolo di contributo, al Comune di Napoli: per il primo semestre 2010, €.36.612.404,00#, corrispondente all'importo erogato per lo stesso periodo dell'anno precedente; per il secondo semestre 2010, €.32.218.916,00# ,con un taglio pari a €.4.393.492,90# rispetto al secondo semestre del 2009.

Ad avviso della difesa di parte ricorrente, il d.d. n.112/2013, nel disporre la riportata assegnazione delle somme, in favore del Comune di Napoli, tra i due semestri del 2010, si porrebbe in aperta violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n.286/2013 e comunque in elusione dello stesso, sicché andrebbe sanzionato con la conseguente declaratoria di nullità. Ciò sia perché la Regione

Campania, con l'indicato atto, avrebbe confermato integralmente il taglio operato – nella misura del 12% rispetto a quelle assegnate nell'anno precedente - all'ammontare delle risorse trasferite al Comune di Napoli per l'anno 2010, concentrando detto taglio, pari ad €4.393.492,90#, esclusivamente sul secondo semestre 2010, vanificando in tal modo il *dictum* del giudice, sia perché, nelle richiamate pronunce di questa Sezione, era stata sancita inequivocabilmente l'illegittimità delle modalità operative dei tagli effettuati e, in particolare, della loro applicazione su prestazioni già rese.

Il Tribunale, esaminati gli atti al lume del contenuto della sentenza n.286/2013 e della relazione esplicativa depositata dalla Regione Campania in data 12 febbraio 2014 su sollecitazione di questo Tribunale (ordinanza collegiale n.130 del 9 gennaio 2014), ritiene che le doglianze attoree siano fondate e condivisibili nei termini che vanno a precisarsi.

Va osservato, in primo luogo, che il d.d. n.112/2013 dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania ovvero un atto proveniente da un organo gestionale e non dall'organo giuntale, titolare dell'indirizzo politico della Regione, ha una portata dispositiva che replica esattamente il contenuto delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 621 e 960 del 2010, le quali - al fine di operare il taglio delle risorse complessivamente assegnate al Comune di Napoli per l'anno 2010 - avevano disposto una decurtazione pari al 12%%

sul secondo semestre 2010 rispetto al contributo (cd. “storico”) assegnato per il medesimo semestre nel 2009 e ciò al fine di far valere (retroattivamente) anche sul primo semestre 2010 il taglio del contributo, parametrato, appunto, su base annua nella misura del 12% (ovvero nella misura del 6% a semestre).

Intervenuta la sentenza n.286/2013 di questo Tribunale e sancita l'illegittimità del descritto *modus operandi*, l'ottemperanza al giudicato formatosi su detta sentenza (per omessa proposizione dell'appello) - in mancanza di un nuovo atto deliberativo di Giunta che, eventualmente sulla premessa ragionata del modo in cui operare i tagli alla luce delle statuizioni del giudice amministrativo - avrebbe dovuto risolversi nel mantenimento del taglio delle risorse da trasferire al Comune di Napoli entro nei limiti del 6% sul secondo semestre 2010 e non già, come è avvenuto, nella misura del 12% (corrispondente, come già evidenziato, proprio alla misura già oggetto di censura da parte di questo giudice in relazione alle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 621 del 5 agosto 2010 e del 30 dicembre 2010, in quanto sommatoria del taglio del 6% sul primo semestre 2010 e del 6% sul secondo semestre 2010)

Nei termini enunciati va, pertanto, accolto il presente ricorso, con conseguente declaratoria di nullità del d.d. n.112/2013 per violazione del giudicato e contestuale fissazione alla Regione Campania di un termine pari a 60 giorni, dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza, per ottemperare alla sentenza n.286/2013, riservandosi,

per il caso di prolungata inadempienza dell'ente regionale, di nominare, su istanza di parte, un commissario *ad acta*.

Va dichiarata, in ultimo, la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno articolata dal ricorrente Comune di Napoli, ai sensi dell'art.30 c.p.a., potendosi dispiegare nel giudizio di ottemperanza la sola domanda risarcitoria nei termine precisati dall'art.112, comma 3, c.p.a. ("può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, ... azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione").

E' stata infatti espunta, mediante soppressione del comma 4 dell'art.112 c.p.a. da parte dell'art.1, comma 1, lett. cc) del d.lgs. 15 novembre 2011, n.2, la possibilità di proporre in sede di giudizio di ottemperanza la "connessa domanda risarcitoria di cui all'art.30, comma 5, nel termine ivi stabilito".

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul gravame, articolato in ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)accoglie in parte il ricorso principale e per motivi aggiunti nei termini precisati in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto Dirigenziale dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania n. 112 del 17 luglio 2013;

b)fissa per l'esecuzione del giudicato il termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notificazione della presente pronuncia;

c)dichiara inammissibile la spiegata domanda di risarcimento del danno;

d)condanna la regione Campania al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €1.500,00# (millecinquecento/00#)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

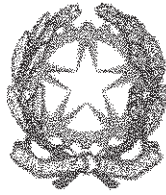
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 06711/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03018/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Dardo, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso Gabriele Romano in Napoli, P.Zzo S.Giacomo c/o Avv.Municip.;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso Massimo Lacatena in Napoli, Via S.Lucia,85 C/0 Avvoc.Reg.Le;

nei confronti di

A.N.M. Spa (Azienda Napoletana Mobilita');;

per l'annullamento

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letta l'istanza con la quale parte ricorrente ha richiesto la nomina di un commissario ad acta per l'ottemperanza alle sentenze di questo Tribunale n. 286 del 20 gennaio 2012 e, all'esito del giudizio di ottemperanza, n.2334 del 28.04.2014;

Rilevato che l'Amministrazione Regionale è tuttora inadempiente al giudicato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza),

nomina quale Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 286 del 20 gennaio 2012 e n.2334 del 28.04.2014, il Prefetto della Provincia di Napoli, il quale, anche tramite un suo delegato, provvederà nel termine di 90 giorni dalla notificazione e/o comunicazione del presente provvedimento al compimento degli atti necessari all'adempimento del mandato di cui in parte motiva.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)